



**COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO**  
*(Provincia di Campobasso)*

COPIA

N° DI PROT

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 17-07-2013.**

**SESSIONE Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE**

**OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale unica (I.M.U.) per l'anno 2013.**

L'anno duemilatredici addì diciassette del mese di luglio, alle ore 09:30, nella SEDE MUNICIPALE di Civitacampomariano sita in Piazza Municipio, n°13.

A seguito di avvisi diramati ai signori consiglieri comunali, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del sig. MANUELE PAOLO, SINDACO

Risultano presenti o assenti i seguenti consiglieri comunali, a fianco dei quali è apposta la lettera P per i presenti o la lettera A per gli assenti:

MANUELE PAOLO	P	CARELLI GIOVANNI	P
LEUCI MARIO	P	D'ASTOLFO PASQUALINO	P
D'ANGELO ANTONIO	P	IULIANI GIUSEPPE	A
POMPONIO ANTONIO	P	FIORE CLAUDIO	A
DI PAOLO LUCIANA	A	IOVINE GIORGIO	A

**TOTALE PRESENTI: 6**

**TOTALE ASSENTI: 4**

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA, che cura la verbalizzazione della riunione (art. 97 del T.U. 18 agosto 2000, n°267).

Il sig. MANUELE PAOLO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'oggetto.

La seduta è Pubblica

**Il Sindaco-Presidente** relaziona in merito all'argomento di cui in oggetto.

**Il Responsabile dell'Ufficio tributi**, presente in aula, sig. Michele BALMITA fornisce al Consesso gli opportuni chiarimenti in merito all'argomento iscritti all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 :

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze; il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità

immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

DATO ATTO che le principali novità previste per l'anno 2013 rispetto al 2012 sono:

- ✓ sospensione del versamento della prima rata per l'abitazione principale e per altre fattispecie;
- ✓ eliminazione della quota statale del tributo prevista nel 2012 (art. 1, comma 380, legge 228/2012);
- ✓ introduzione di una nuova quota di tributo statale sui fabbricati produttivi appartenenti alla categoria D (art. 1, comma 380, legge 228/2012);
- ✓ determinazione della prima rata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno 2012 (art. 10, comma 4, D.L. 35/2013);
- ✓ spostamento del termine della dichiarazione IMU al 30 giugno dell'anno successivo (art. 10, comma 4, D.L. 35/2013);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/09/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è fissato al 30/09/2013, come stabilito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del D.L. 8 aprile 2013, n. 35;;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Civitacampomarano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Civitacampomarano;

- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso oppure con l'apposito bollettino postale;

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l'anno 2013, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive;

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

*- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;*

*- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;*

RITENUTO per quanto sopra, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,76 %;

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, nella misura dello 0,4%;

- aliquota per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, diminuzione dello 0,3%;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con n.6 voti favorevoli, resi nei modi e termini su n. 6 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

1) *Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 come segue:*

- *aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,76 %, per tutte le fattispecie di immobili, con esclusione di quelli di cui alle successive voci ;*
- *aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,4%;*
- *aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti IRES e per gli immobili locati, di cui all'art. 13, comma 9: 0,46 %;*

2) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il SINDACO**  
**f.to MANUELE PAOLO**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to DOTT. SSA NATALE MARIA**  
**LUISA**

---

Per copia conforme all'originale

Civitacampomrano li,

**Il Segretario Comunale**  
**DOTT. SSA NATALE MARIA LUISA**

---

Sulla proposta di deliberazione, conforme all'atto che precede hanno espresso parere favorevole:

- Il Segretario comunale e/o l'istruttore del servizio interessato per la regolarità tecnica  
**f.to Franco ANTENUCCI**
  
  - L'istruttore contabile per la regolarità tecnica – contabile e per la copertura finanziaria  
**f.to Michele BALMITA**
- 

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Civitacampomarano,

**Il Segretario Comunale**  
**f.to DOTT. SSA NATALE MARIA**  
**LUISA**

---

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009) per quindici giorni consecutivi dal  
al \_\_\_\_\_

Civitacampomarano,

**Il Segretario Comunale**  
**f.to DOTT. SSA NATALE MARIA**  
**LUISA**

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- [ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. -
- [ ] perché decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. -

Civitacampomarano,

**Il Segretario Comunale**  
**f.to DOTT. SSA NATALE MARIA**